



## **CITTÀ DI PESCHIERA BORROMEO**

Via XXV Aprile, 1 - CAP 20068

tel. 02.51690.1 fax. 02.5530.1469

(Città metropolitana di Milano)

Codice Fiscale 80101570150 - Partita IVA 05802370154  
comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it

### **SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA**

SERVIZIO MOBILITÀ E AMBIENTE

**SERVIZIO DI RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  
URBANI FRAZIONE "ORGANICA" (CER 200108)**

*CIG: 764379425B*

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**INDICE**

<b>Art. 1</b>	<b>Oggetto dell'appalto .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2</b>	<b>Durata dell'appalto e verbale di avvio dell'esecuzione del contratto .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 3</b>	<b>Forma e ammontare dell'appalto .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 4</b>	<b>Revisione dei corrispettivi .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 5</b>	<b>Condizioni e modalità di esecuzione del servizio .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 6</b>	<b>Impossibilità e sospensione delle prestazioni .....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 7</b>	<b>Personale in servizio - norme di sicurezza - attrezzature e mezzi .....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 8</b>	<b>Sedi e recapiti .....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 9</b>	<b>Subappalto - cessione del contratto .....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 10</b>	<b>Modalità di pagamento del corrispettivo da parte del Comune .....</b>	<b>11</b>
<b>Art. 11</b>	<b>Garanzia definitiva .....</b>	<b>12</b>
<b>Art.12</b>	<b>Responsabile del procedimento - Direttore dell'esecuzione del contratto - controlli .....</b>	<b>13</b>
<b>Art.13</b>	<b>Penalità – esecuzioni in danno .....</b>	<b>14</b>
<b>Art. 14</b>	<b>Responsabilità .....</b>	<b>15</b>
<b>Art.15</b>	<b>Risoluzione del contratto .....</b>	<b>16</b>
<b>Art. 16</b>	<b>Cause di decadenza.....</b>	<b>17</b>
<b>Art. 17</b>	<b>Recesso .....</b>	<b>18</b>
<b>Art. 18</b>	<b>Costituzione in mora .....</b>	<b>18</b>
<b>Art. 19</b>	<b>Controversie.....</b>	<b>18</b>
<b>Art. 20</b>	<b>Spese Contrattuali e oneri fiscali .....</b>	<b>19</b>
<b>Art. 21</b>	<b>Verifica di conformità .....</b>	<b>19</b>
<b>Art. 22</b>	<b>Osservanza dei Capitolati, leggi, norme regolamenti e ordinanze.....</b>	<b>19</b>
<b>Art. 23</b>	<b>Tutela della privacy.....</b>	<b>20</b>

### DEFINIZIONI

<b>Aggiudicatario, affidatario, appaltatore, concessionario:</b>	l'operatore economico (prestatore di servizi o fornitore) che si aggiudica il contratto di appalto o concessione oggetto della presente procedura di gara
<b>Comune:</b>	l'Amministrazione comunale di Peschiera Borromeo
<b>Codice dei contratti pubblici:</b>	D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
<b>D.U.V.R.I.:</b>	Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
<b>DURC:</b>	Documento unico di regolarità contributiva
<b>RTI:</b>	Raggruppamenti temporanei di imprese
<b>RUP:</b>	il "Responsabile unico del procedimento" ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016
<b>Direttore dell'esecuzione del contratto:</b>	il dipendente del Comune di Peschiera Borromeo che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente contratto, assicura la regolare esecuzione dello stesso da parte dell'aggiudicatario, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali
<b>Responsabile di Commessa:</b>	il rappresentante dell'aggiudicatario che funge da interlocutore della stazione appaltante e sovrintende alla corretta esecuzione del presente contratto

### Art. 1 Oggetto dell'appalto

1° Il presente appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di recupero e/o smaltimento della frazione di rifiuti urbani **"organica" (CER 20 01 08)** raccolti sul territorio comunale di Peschiera Borromeo, da conferire presso impianti autorizzati, secondo le norme tecniche, economiche ed amministrative stabilite dal presente Capitolato d'appalto e dagli altri documenti di gara, e nel rispetto dei principi previsti dalla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni (d'ora in poi s.m.i.).

• **CPV 90513200-8.**

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi servizio pubblico e costituisce, quindi, attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Il Comune stipulerà con l'aggiudicatario il relativo contratto d'appalto, alle condizioni di cui al presente Capitolato, ai restanti documenti di gara ed ai prezzi di aggiudicazione.

Nel prosieguo del presente Capitolato:

**Il soggetto aggiudicatario, sia esso una singola impresa o un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio, potrà aggiudicarsene altri senza alcun limite di numero massimo.**

2° Il conferimento dei rifiuti verrà effettuato, a cura e spese del Comune, tramite l'impresa appaltatrice dei servizi di igiene ambientale, con mezzi adeguati e già autorizzati al trasporto dei rifiuti di che trattasi presso impianti autorizzati.

3° L'impresa appaltatrice del presente appalto, per l'intera validità del contratto, dovrà assicurare e garantire:

a) l'acquisizione dei rifiuti del Comune di Peschiera Borromeo, oggetto dell'appalto, presso un unico sito autorizzato, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per il conferimento degli stessi, ubicato ad una distanza di sola andata dal Municipio di Peschiera Borromeo non

- superiore a 50 Km,
- b) il ricevimento del materiale, lo stoccaggio, il trattamento finalizzato allo smaltimento/recupero dello stesso;
  - c) la gestione del suddetto impianto nel massimo rispetto delle norme igienico – sanitarie, di tutela dell'ambiente e di corretta gestione dei rifiuti ai sensi della normativa vigente in materia;
- 4° La presentazione dell'offerta in sede di gara implica l'accettazione da parte dell'impresa di ogni condizione riportata nel presente Capitolato e nei restanti documenti di gara.

### Art. 2 Durata dell'appalto e verbale di avvio dell'esecuzione del contratto

- 1° Il presente appalto ha **durata di 4 (quattro) mesi** dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto e dovrà rispettare la tempistica indicata al successivo art. 3 del presente capitolato speciale d'appalto.

Il Comune ha la facoltà di proseguire il servizio per un periodo massimo pari a 2 (due) mesi, fino all'individuazione di un nuovo impianto a seguito di espletamento di procedura di gara.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. Tale facoltà è da esercitarsi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto la scadenza del contratto iniziale.

Qualora, entro il sopra citato termine Il Comune non abbia comunicato la propria intenzione di prorogare il contratto, questo cesserà alla scadenza naturale, senza che l'aggiudicatario abbia nulla da pretendere.

- 2° All'inizio dell'appalto verrà sottoscritto, in doppio esemplare, dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dall'impresa appaltatrice, il "*verbale di avvio dell'esecuzione del contratto*". L'impresa appaltatrice, al momento della sottoscrizione di tale documento, dovrà avere perfetta conoscenza dei luoghi, delle specifiche e delle modalità indicati nel Capitolato d'appalto e nei restanti documenti di gara. La sottoscrizione di tale verbale senza obiezione alcuna, comporta da parte dell'impresa appaltatrice:
- la piena cognizione della consistenza delle prestazioni da rendere e di tutta la normativa vigente in materia,
  - la completa ed incondizionata accettazione delle condizioni riportate nel presente Capitolato d'appalto e nei restanti documenti di gara.
- 3° La stazione appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva e della polizza assicurativa di cui agli artt. 11 e 14 del presente capitolato, salvo diverse indicazioni che provvederà tempestivamente a comunicare all'aggiudicatario. Quest'ultimo non potrà per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal capitolato d'onere e dall'offerta presentata in sede di gara.
- 4° Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del **quinto dell'importo contrattuale**, può imporre l'esecuzione alle stesse condizioni pattuite nel presente capitolato all'aggiudicatario, senza che quest'ultimo possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- 5° Il contratto potrà essere risolto anticipatamente, rispetto alla durata originariamente stabilita, per effetto del trasferimento, per legge, della competenza in materia di gestione dei rifiuti dal Comune ad altro soggetto giuridico.

### Art. 3 Forma e ammontare dell'appalto

- 1° L'appalto sarà affidato a misura.  
L'importo dell'appalto viene stimato in base ai quantitativi medi dei rifiuti raccolti nell'anno 2018 come indicato nella tabella sottostante e descritto nella Relazione tecnica.

# SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA

## SERVIZIO MOBILITÀ E AMBIENTE

Tipologia di rifiuto	Quantità presunta che verrà conferita durante la durata dell'appalto	
	Quantità stimata riferita al periodo contrattuale di 4 mesi	proroga 2 mesi
Rifiuti urbani "ORGANICO" (CER 20 01 08)	760 tonnellate	380 tonnellate

Tali quantitativi sono stimati e non vincolanti in quanto suscettibili di incremento o di riduzione in funzione della quantità di rifiuti prodotti dalle utenze.

**Il costo unitario posto a base di gara è il seguente:**

Tipologia di rifiuto	Importo unitario a base di gara soggetto a ribasso (esclusa IVA 10%)
frazione Organica (CER 200108)	€. 90,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 0,00

2° L'importo stimato dell'appalto si intende comprensivo di oneri vari, anche relativi a tasse e imposte, attrezzature, mezzi, prodotti, materiali, manodopera, viaggi, trasferte del personale, responsabilità, oneri di sicurezza propri dell'impresa appaltatrice, spese generali, utile d'impresa, e quanto altro indicato nel Capitolato d'appalto e nei restanti documenti di gara, a carico dell'impresa appaltatrice, aventi come fine l'attuazione ed il completamento a perfetta regola d'arte delle prestazioni date in appalto ed effettivamente rese secondo le modalità e le specifiche in essi indicate; lo stesso si intende pertanto remunerativo per tutte le prestazioni previste, per implicita ammissione dell'impresa appaltatrice.

Restano a carico del Comune gli oneri di smaltimento dei materiali estranei presenti oltre le percentuali specificate nel comma 4° dell'art. 5 " Condizioni e modalità di esecuzione del servizio".

**I costi dei rischi da interferenza sono pari a € 0,00 e non è prevista, ai sensi dell'art. 26, comma 3 – bis, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., la predisposizione del DUVRI in quanto il presente appalto non prevede l'esecuzione delle prestazioni nei luoghi rientranti nella giuridica disponibilità del Datore di lavoro Committente.**

Prestazioni oggetto dell'appalto Servizio di recupero e/o smaltimento dei rifiuti frazione "ORGANICA" (CER 20 01 08) CIG 764379425B	Importi unitari a base di gara soggetti a ribasso al netto dell'IVA	Quantità stimata (t)	Importi presunti (incluso costi sicurezza aziendali) al netto dell'IVA
<b>a. Importo a base d'asta</b> (totale prestazioni senza oneri sicurezza da D.U.V.R.I.)	€ 90,00	760,00	€ 68.400,00
<b>b. Oneri di sicurezza</b> scaturenti dal D.U.V.R.I.			€ -
<b>c. Importo complessivo dell'appalto (= a. + b.)</b>			<b>€ 68.400,00</b>
<b>d. Importo dell'eventuale</b> quinto d'obbligo 1° contratto (4 mesi)			€ 13.680,00
<b>e. Importo dell'eventuale</b> periodo di proroga (2 mesi)		380,00	€ 34.200,00
<b>f. Importo dell'eventuale</b> quinto d'obbligo proroga(2mesi)			€ 6.840,00
<b>Importo massimo pagabile del servizio, incluso proroga tecnica, quinto d'obbligo, modifiche contratto (c.+d.+e.+f.)</b>			<b>€ 123.120,00</b>

L'avvio della prestazione contrattuale è prevista a seguito della proposta di aggiudicazione, entro il **1° novembre 2018**, data indicativa che dipende dai tempi di aggiudicazione.

L'impresa appaltatrice resterà vincolata con la presentazione dell'offerta per 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi mentre il Comune resterà vincolato solo dopo la sottoscrizione del contratto d'appalto.

### Art. 4 Revisione dei corrispettivi

- 1° Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'impresa appaltatrice, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal Comune nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- 2° L'eventuale revisione dei corrispettivi opererà sulla base di un'istruttoria.  
L'aggiudicatario che chieda la revisione in aumento dei corrispettivi ha l'onere di indicare dettagliatamente gli oggettivi e documentati elementi giustificativi a sostegno della propria richiesta. La revisione dei prezzi verrà calcolata con riferimento alla variazione dell'indice ISTAT denominato FOI, relativo al consumo delle famiglie di operai e impiegati della Provincia di Milano intervenuta nell'anno antecedente.  
La revisione, se concessa, non potrà assolutamente operare retroattivamente bensì solamente a decorrere dalla data di ricezione, da parte della Stazione Appaltante, della richiesta dell'aggiudicatario.  
La revisione opererà anche in diminuzione, ossia ove i corrispettivi pattuiti si discostino per eccesso dagli aumenti percentuali indicati dall'Osservatorio nel periodo di riferimento.

### Art. 5 Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

- 1° Il conferimento dei rifiuti di cui al presente appalto da parte dell'impresa appaltatrice dei servizi di igiene ambientale del Comune potrà avvenire, con un preavviso massimo di 24 (ventiquattro) ore naturali e consecutive o comunque secondo un calendario concordato con il Comune, tutti i giorni feriali compreso il sabato e negli orari di apertura, presso l'impianto dell'impresa appaltatrice del presente appalto, rispondente ai requisiti di cui all'art. 1 "Oggetto dell'appalto".  
Non è consentito l'utilizzo di impianti diversi da quello indicato in sede di offerta, salvo quanto previsto dall'articolo 4 "Impossibilità".  
L'apertura dell'impianto dovrà essere garantita:
  - dal lunedì al venerdì: sia la mattina che il pomeriggio,
  - il sabato: almeno fino alle ore 16.00.
- 2° Ogni conferimento verrà effettuato nel rispetto, da parte del Comune e dell'impresa appaltatrice, per quanto di rispettiva competenza, degli obblighi di trasporto e tracciabilità dei rifiuti, nei soli casi applicabili previsti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal SISTRI.
- 3° I quantitativi presunti di conferimento sono quelli indicati nell'art. 3 "Forma e Ammontare dell'appalto".
- 4° L'impresa appaltatrice dovrà provvedere alla ricezione e stoccaggio dei materiali conferiti con una percentuale di rifiuti estranei non superiore al 5% (cinque per cento) in peso del materiale conferito.
- 6° È assolutamente vietato per il Comune conferire rifiuti di tipologie diverse da quelle specificate nel presente Capitolato.
- 7° In caso di mancato rispetto di quanto sopra, l'impresa appaltatrice potrà non dare corso alle operazioni di scarico per i conferimenti inadeguati. Del carico respinto l'impresa appaltatrice dovrà dare comunicazione scritta al Comune; in tal caso questo ultimo dovrà procedere, tramite la propria impresa appaltatrice dei servizi di igiene ambientale, al ritiro dello stesso:
  - entro le 24 (ventiquattro) ore naturali e consecutive successive nel caso di conferimenti avvenuti dal lunedì al venerdì,
  - entro le 48 (quarantotto) ore naturali e consecutive successive nel caso di conferimenti avvenuti il sabato.

- 8° Le quantità dei rifiuti conferiti dal Comune verranno controllate dall'impresa appaltatrice presso il proprio impianto. Il Comune potrà richiedere all'impresa appaltatrice copia della documentazione attestante la taratura e l'effettuazione delle verifiche periodiche, così come previsto dalle vigenti normative, dei sistemi di pesatura utilizzati presso l'impianto di conferimento.
- 9° L'impresa appaltatrice potrà verificare presso l'impianto anche la qualità dei rifiuti conferiti. Nel caso di superamento delle percentuali di frazioni estranee di cui al comma 4° del presente articolo, l'impresa appaltatrice potrà provvedere al trattamento dei rifiuti previa comunicazione al Comune e verifica congiunta. In tal caso, e solo per il quantitativo di rifiuto estraneo eccedente le percentuali indicate al comma 4° ed al comma 5° del presente articolo, la tariffa omnicomprensiva di trattamento per avvio a recupero dovrà essere concordata preventivamente tra il Comune e l'impresa appaltatrice sulla base del prezzo unitario offerto in sede di gara.
- E' facoltà dell'impresa appaltatrice respingere il carico contenente rifiuti estranei in quantità superiori alle percentuali sopra specificate, dandone comunicazione scritta al Comune; in questo caso questo ultimo dovrà procedere, tramite la propria impresa appaltatrice dei servizi di igiene ambientale, al ritiro dello stesso:
- entro le 24 (ventiquattro) ore naturali e consecutive successive nel caso di conferimenti avvenuti dal lunedì al venerdì;
  - entro le 48 (quarantotto) ore naturali e consecutive successive nel caso di conferimenti avvenuti il sabato.
- 10° All'accesso nell'impianto di conferimento e prima di procedere allo scarico dei rifiuti, gli automezzi che trasportano gli stessi dovranno essere pesati su apposita pesa regolarmente tarata e, dopo aver effettuato lo scarico, prima di uscire dall'impianto, verranno nuovamente pesati. Per la determinazione della quantità conferita, il Comune s'impegna ad accettare le registrazioni in ingresso ed in uscita della pesa installata presso l'impianto di conferimento. Tali registrazioni, che dovranno essere debitamente firmate per accettazione dall'impresa appaltatrice dei servizi di igiene ambientale del Comune, dovranno essere immediatamente consegnate al trasportatore e verranno accettate dal Comune come documento di controllo. L'accertamento della qualità sarà richiesto dall'impresa appaltatrice o dal Comune e avverrà presso l'impianto di conferimento, in presenza di un incaricato del Comune, su un campione significativo prelevato, in presenza dello stesso incaricato, dal materiale conferito il giorno dell'accertamento. I costi di effettuazione di tali indagini saranno a carico del richiedente.
- 11° Il Comune comunicherà all'impresa appaltatrice il nominativo della società di cui si avvale per il trasporto, le trasmetterà e terrà costantemente aggiornato un elenco degli automezzi utilizzati per il trasporto, con le indicazioni delle caratteristiche di identificazione (tipo di mezzo, targa e tara), le relative autorizzazioni/iscrizioni all'Albo e coperture assicurative. Tale attività potrà essere eventualmente svolta direttamente dall'impresa appaltatrice dei servizi di igiene ambientale del Comune.
- 12° All'impianto possono accedere solo gli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti di cui al precedente comma e devono essere rispettate scrupolosamente le modalità di conferimento (accesso, pesatura, segnaletica interna, norme di sicurezza, ecc.) stabilite dall'impresa appaltatrice.
- 13° L'impresa appaltatrice si impegna a comunicare per iscritto al Comune, **con almeno 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi di anticipo**, l'eventuale apertura o chiusura dell'impianto in corrispondenza delle principali festività (domeniche escluse).

### Art. 6 Impossibilità e sospensione delle prestazioni

- 1° Le prestazioni contemplate nel presente Capitolato sono definite "servizi locali indispensabili del Comune" dal D.M. 28 maggio 1993 e s.m.i., costituiscono "attività di pubblico interesse" ai sensi dell'art.178 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e sono sottoposti alla normativa dettata dal medesimo decreto.
- 2° Le prestazioni in appalto non potranno essere sospese o abbandonate, salvo comprovati casi di forza maggiore, contemplati dalla normativa vigente in materia ed immediatamente segnalati dall'impresa appaltatrice al Comune, e, per quanto applicabili, nei casi e secondo le modalità previsti dall'art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. I casi di forza maggiore dovranno essere

opportunamente documentati dall'impresa appaltatrice.

- 3° Tra le cause di forza maggiore viene annoverato lo sciopero delle maestranze a condizione che lo stesso rispetti le norme per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali previsti dalla Legge 12/06/1990 n. 146 e s.m.i.; in particolare l'impresa appaltatrice dovrà darne comunicazione scritta al Comune specificandone le tempistiche.
- 4° Non saranno considerati causa di forza maggiore e quindi saranno sanzionabili ai sensi dell'art. 13 "Penalità – esecuzioni in danno" del presente Capitolato, scioperi del personale che dipendessero da cause locali e/o direttamente imputabili all'impresa appaltatrice, quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni, l'anomala permanente distribuzione dei carichi di lavoro rispetto a quanto previsto nel contratto, ecc..
- 5° In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso.
- 6° In caso di ingiustificata sospensione, anche parziale, delle prestazioni, il Comune, previa diffida a mezzo fax ad attivare immediatamente i servizi e salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti, potrà rivolgersi ad altra impresa del settore, rivalendosi sull'impresa appaltatrice per i costi sostenuti, fatto salvo quanto disposto negli art. 13 "Penalità – esecuzioni in danno" e 15 "Risoluzione del contratto" del presente Capitolato. Inoltre, nel caso in cui si ravvisi il configurarsi nel fatto medesimo, degli estremi di reato di cui all'art. 340 C.P., il Comune segnalerà il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.
- 7° Nel caso di difficoltà o impossibilità da parte dell'impresa appaltatrice a ricevere il conferimento di rifiuti presso l'impianto indicato in sede di gara per:
- cause di forza maggiore, cioè determinate da eventi imprevedibili ed eccezionali per i quali non siano state trascurate le normali precauzioni,
  - fermo impianto per manutenzione ordinaria e straordinaria,
  - altre cause non imputabili a responsabilità o colpa dell'impresa appaltatrice,
- l'impresa appaltatrice ha il diritto di:
- a) sospendere temporaneamente le prestazioni oggetto dell'appalto dandone per iscritto il più celere preavviso, che in caso di **fermo impianto per manutenzione non dovrà essere inferiore a 14 (quattordici) giorni naturali e consecutivi**. Tale interruzione non potrà comunque protrarsi per più di 2 (due) giorni naturali e consecutivi senza l'individuazione di un impianto alternativo come di seguito specificato, pena la risoluzione del contratto,
  - b) cessare le prestazioni oggetto dell'appalto dandone per iscritto il più celere preavviso al Comune, il quale non potrà pretendere alcunché a titolo di risarcimento danni.
- Nel caso di sospensioni dell'attività che dovessero protrarsi per più di **2 (due) giorni naturali e consecutivi**, l'impresa appaltatrice, pena risoluzione del contratto, potrà richiedere al Comune la modifica dell'impianto di conferimento rispetto a quello indicato in sede di gara. L'impianto sostitutivo dovrà rispondere alle medesime caratteristiche di cui al comma 3° dell'art. 1 "Oggetto dell'appalto" e potrà:
- essere di proprietà/gestito della/dalla impresa appaltatrice. In tal caso l'impresa dovrà farne richiesta al Comune indicando il periodo di utilizzo e allegando copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'impianto alternativo,
  - non essere di proprietà/gestito della/dalla impresa appaltatrice. In tal caso l'impresa dovrà farne richiesta al Comune indicando il periodo di utilizzo non superiore a **30 (trenta) giorni naturali e consecutivi**, allegando, oltre alla copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'impianto alternativo stesso, anche una convenzione debitamente sottoscritta tra l'impresa appaltatrice ed il proprietario/gestore dell'impianto alternativo dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'impresa appaltatrice di avvalersi di tale impianto.
- La sostituzione dell'impianto deve sempre essere autorizzata dal Comune e deve rispettare le stesse condizioni economiche indicate nell'offerta presentata in sede di gara.
- 8° Con l'eccezione di quanto indicato nel precedente comma, qualsiasi sospensione o cessazione delle prestazioni che non sia stata preventivamente concordata ed accettata dal Comune, comporta a carico dell'impresa appaltatrice il risarcimento del danno arrecato nonché l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 13 "Penalità – esecuzione in danno".
- 9° Qualora la sospensione del servizio da svolgersi presso impianti di proprietà/gestiti della/dalla impresa appaltatrice si protraesse per oltre **30 (trenta) giorni naturali e consecutivi**,



qualunque ne sia la causa, é facoltà del Comune risolvere il contratto, senza che l'impresa appaltatrice possa opporre eccezioni o rivendicare diritti di sorta, né a titolo di risarcimento danni.

### Art. 7 Personale in servizio - norme di sicurezza - attrezzature e mezzi

- 1° Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato d'appalto e dai restanti documenti di gara, l'impresa appaltatrice dovrà avere alle proprie dipendenze personale operativo in numero e di qualifica sufficienti ed idonei a garantire la regolare esecuzione delle prestazioni previste. Oltre al personale in servizio, l'impresa appaltatrice deve mettere a disposizione anche il personale necessario per la sostituzione in caso di ferie o malattia. Tale personale dovrà essere capace e fisicamente idoneo. L'impresa appaltatrice è responsabile delle capacità del personale addetto ai servizi il quale dovrà essere a perfetta conoscenza dei compiti ad esso affidati.
- 2° L'impresa appaltatrice è obbligata:
- a. ad osservare integralmente, nei riguardi del personale, il trattamento economico – normativo stabilito dal C.C.N.L. di riferimento ed eventuali accordi territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono le prestazioni, per l'intera durata dell'appalto,
  - b. ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Il Comune richiederà d'ufficio il rilascio del DURC per verificare l'adempimento di tali obblighi,
  - c. a trasmettere, qualora richiesto dal Comune, copia dei versamenti contributivi eseguiti,
  - d. a sottoporre il proprio personale dipendente a tutte le profilassi e cure previste dalla legge, dal CCNL di riferimento e dalle autorità sanitarie competenti per il territorio,
  - e. a rispettare, se applicabile, la normativa relativa alle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n.68/1999 e s.m.i.,
  - f. ad osservare e far osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla prevenzione di infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore per la tutela dei lavoratori. L'impresa appaltatrice deve provvedere che sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme sopracitate anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti ferme restando le responsabilità civili e penali dei subappaltatori stessi. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato dal Comune non esime l'impresa appaltatrice dalla suddetta responsabilità,
  - g. ad organizzare i propri dipendenti e a fornire loro un'adeguata formazione ed informazione nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro. Per tutto quello che riguarda la materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare si rimanda a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e nelle altre normative di settore,
  - h. a dotare il personale di attrezzature antinfortunistiche rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa di riferimento e a verificarne il corretto utilizzo,
  - i. a segnalare al Responsabile del Procedimento ed al Direttore dell'esecuzione del contratto, tempestivamente e comunque entro il primo giorno lavorativo successivo, il verificarsi di infortuni o incidenti con impatto sull'ambiente o sulla sicurezza avvenuti durante lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto,
  - j. **a trasmettere al Comune, prima dell'avvio delle prestazioni, ogni documentazione necessaria ai fini del rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., tra cui:**
    - **il nominativo del proprio referente** definito meglio in seguito,
    - **il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi e del Rappresentante dei Lavoratori,**
    - **il proprio "manuale operativo" relativo alle modalità di trattamento dei rifiuti presso il proprio impianto,** redatto in conformità alla normativa vigente sia per quanto riguarda il rispetto dell'ambiente che per quanto attiene la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, contenente la/integrato dalla valutazione dei rischi presenti per il personale esterno addetto al conferimento dei rifiuti, le/dalle norme di sicurezza per l'accesso al sito e la/dalla gestione delle emergenze all'interno del sito.

**L'impresa appaltatrice dovrà comunicare al Direttore dell'esecuzione del contratto, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal manifestarsi della causa, tutte le eventuali successive variazioni rispetto alle informazioni fornite.**

- 3° Il Comune si impegna a favorire, prima dell'avvio dei conferimenti, il coordinamento tra la propria impresa appaltatrice dei servizi di igiene ambientale e l'impresa appaltatrice dell'appalto di cui al presente Capitolato, in modo che le stesse possano scambiarsi tutte le informazioni necessarie per il rispetto delle norme di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per l'accesso all'impianto.  
L'impresa appaltatrice del presente appalto è obbligata a segnalare tempestivamente al Comune eventuali inadempimenti dell'impresa appaltatrice dei servizi di igiene ambientale che possano impedire l'avvio o la prosecuzione dei conferimenti dei rifiuti, in modo che lo stesso possa collaborare per la risoluzione delle problematiche riscontrate.
- 4° Il Comune è estraneo ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l'impresa appaltatrice ed il proprio personale impiegato nelle prestazioni oggetto del presente appalto.
- 5° L'impresa appaltatrice deve individuare un **referente** che sia diretto interlocutore del Comune per tutto quanto concerne la gestione tecnica ed operativa delle prestazioni. Il suddetto referente è sostituito da altro addetto, formalmente delegato dall'impresa appaltatrice, nelle giornate in cui, essendo in atto l'effettuazione della prestazione, lo stesso venga a mancare. Il nominativo del responsabile o del suo eventuale sostituto deve essere tempestivamente comunicato via fax al Settore Pianificazione e gestione del Territorio del Comune.  
Il referente deve garantire la propria reperibilità almeno nelle ore di apertura dell'impianto, mediante l'utilizzo di strumentazione idonea, la cui fornitura è a carico dell'impresa appaltatrice, come ad esempio un telefono cellulare.  
Tale referente deve avere il potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze.
- 6° Tutti i mezzi, le attrezzature, macchine, apparecchiature e i dispositivi di protezione individuale impiegati dall'impresa appaltatrice nei servizi dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge di impiego, di sicurezza e di tutela dell'ambiente.

### **Art. 8 Sedi e recapiti**

- 1° Per tutta la durata dell'appalto l'impresa appaltatrice dovrà mantenere edotto il Comune circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale e la sede amministrativa competente da cui dipendono le prestazioni oggetto del presente appalto, comunicando e, ove necessario, aggiornando gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, PEC, e-mail, entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta modifica.

### **Art. 9 Subappalto - cessione del contratto**

- 1° L'affidamento in subappalto di parte dei servizi deve essere sempre autorizzato dal Comune ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- 2° E' fatto assoluto divieto all'impresa appaltatrice di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità dello stesso e di risarcimento dei danni a favore del Comune.
- 3° Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione dell'impresa appaltatrice per i quali la cessione del contratto è consentita ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del Codice Civile; gli stessi non hanno effetto nei confronti del Comune fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti del Comune medesimo alle comunicazioni previste dall'art.1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n°187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dai documenti di gara.  
Nei **60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi** successivi il Comune può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni sopra citate, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della L.575/1965 e s.m.i..

- 4° Relativamente alla cessione di crediti si farà riferimento all'art.106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con la sola eccezione che è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune.
- 5° Non si considera subappalto:  
- il noleggio di automezzi e/o attrezzature purché l'uso venga effettuato con personale dell'impresa appaltatrice e sotto la piena responsabilità della stessa,
- 6° L'inizio del subappalto decorre dal giorno successivo alla notifica dell'autorizzazione al subappalto concessa dal Comune.
- 7° L'impresa appaltatrice potrà avvalersi del subappalto, anche nel caso di varianti dei servizi in corso di esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In tal caso l'indicazione di volersi avvalere di tale facoltà dovrà essere fornita in sede di affidamento delle varianti.
- 8° L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

**Art. 10 Modalità di pagamento del corrispettivo da parte del Comune**

- 1° Per procedere al pagamento del corrispettivi dovuti dal Comune, l'impresa appaltatrice dovrà provvedere all'emissione di apposita fattura relativa ai conferimenti di rifiuti oggetto del presente appalto effettuati dal Comune, almeno, nel trimestre precedente, come risultanti dai certificati di consegna previsti per legge a carico dell'impresa appaltatrice nei confronti del Produttore, del Trasportatore e dell'eventuale intermediario dei rifiuti (se applicabili: IV copia del formulario di identificazione rifiuto e/o scheda SISTRI) e/o dai documenti relativi alle operazioni di pesatura degli stessi presso l'impianto.
- 2° Tali fatture riporteranno l'oggetto del servizio, la tipologia ed il quantitativo di rifiuti conferiti nel periodo di riferimento, il costo unitario di riferimento desumibile dall'aggiudicazione, il CIG di riferimento.  
I dati necessari ai fini della Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Peschiera Borromeo sono i seguenti:

Denominazione Ente:	Comune di Peschiera Borromeo
Codice Univoco Ufficio:	<b>YOSYAY</b>
Nome dell'ufficio:	Fatture Pianificazione Urbana
Codice Fiscale:	80101570150
Partita IVA:	05802370154

- 3° Nella fattura dovrà essere riportata la seguente dicitura "*Operazione assoggettata "Splyt Payment" con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17-ter. Del Dpr n. 633/1972"*.
- 4° La Stazione Appaltante procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti. In caso di irregolarità trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
- 5° In caso di fatture irregolari o sprovviste di qualsiasi documento attestante le prestazioni rese, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di spedizione di comunicazione scritta dell'impresa appaltatrice al Comune fino a regolarizzazione della situazione.
- 6° **L'impresa appaltatrice assume gli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., relativi ai rapporti con i subappaltatori ed i subcontraenti interessati alle prestazioni dedotte nel presente appalto, inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.**
- 7° L'impresa appaltatrice dovrà pertanto comunicare al Comune, per iscritto e nei termini prescritti, gli estremi:
- del/i proprio/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i alle commesse pubbliche di cui all'art.3, commi 1 e 7, della L.136/2010 e s.m.i., con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura al/alla quale è/sono dedicato/i,
  - le generalità e relativo codice fiscale di ciascun delegato ad operare su tale/i conto/i corrente/i,

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.  
Il Comune verificherà, in occasione di ogni pagamento all'impresa appaltatrice e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.  
L'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. accertato dal Comune comporta, ai sensi del medesimo articolo, la risoluzione di diritto del contratto.  
L'inadempimento degli obblighi di cui all'art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i. accertato dal Comune comporta, ai sensi del medesimo articolo, la risoluzione di diritto del contratto.
- 8° Resta fermo che i pagamenti di corrispettivi superiori ad €. 5.000,00 sono subordinati al positivo esito delle verifiche che il Comune, ai sensi dell'art. 48 – bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e s.m.i. e del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 18 gennaio 2008 n. 40 e s.m.i., è tenuto ad effettuare nei confronti dell'aggiudicatario tramite Equitalia S.p.A. per la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.
- 9° Eventuali variazioni delle modalità di fatturazione potranno essere richieste dal Comune all'impresa appaltatrice la quale ne riconosce fin d'ora per ogni effetto e conseguenza la piena ed immediata efficacia.
- 10° Eventuali prestazioni extracontrattuali devono essere fatturate con indicazione del numero e data del provvedimento comunale del relativo impegno di spesa.
- 11° In caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto ed in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'impresa appaltatrice o dei subcontraenti impiegato nell'esecuzione del contratto, trova applicazione quanto stabilito all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

### **Art. 11 Garanzia definitiva**

- 1° Ai sensi dell'art. 103 del codice dei contratti l'aggiudicatario deve, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, costituire una "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione oppure fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.  
Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
- 2° Nel caso di fideiussione, qualora la stessa sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, è necessario allegare in copia l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 3° La cauzione/fideiussione è prestata a garanzia:
  - dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
  - del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione/fideiussione, nei limiti dell'importo massimo garantito per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
- 4° L'importo della garanzia sarà precisato mediante comunicazione scritta da parte della sezione Gare e Contratti. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del codice dei contratti per la garanzia provvisoria. In caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

5° Nel caso sia prestata garanzia tramite fideiussione, la stessa dovrà avere le seguenti caratteristiche:

1. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
2. prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
3. risultare operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa;
4. essere resa in favore del "Comune di Peschiera Borromeo", intestata all'aggiudicatario e riportare l'oggetto del contratto (in caso di RTI le fideiussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese);
5. avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto;
6. essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l'identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell'Istituto di credito o della compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia) sottoscritta digitalmente o, se firmata a penna, contenente in allegato copia del documento d'identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, con assolvimento dell'imposta di bollo.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

6° La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'aggiudicatario, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

7° Qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di prorogare il contratto, l'aggiudicatario è tenuto a prestare una nuova cauzione avente le caratteristiche sopra indicate.

## **Art.12 Responsabile del procedimento - Direttore dell'esecuzione del contratto - controlli**

1. Responsabile del procedimento unico per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di cui all'art.31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è il Responsabile del Servizio Mobilità e Ambiente Arch. Gabriella De Sanctis.
- 2° Il Comune verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'impresa appaltatrice attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto. A tale Direttore sono assegnati i compiti specificati nell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare, il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico – contabile dell'esecuzione del contratto; inoltre lo stesso assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'impresa appaltatrice, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
- 3° La vigilanza ed il controllo sui servizi competerà al Responsabile del procedimento e al

# SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA

## SERVIZIO MOBILITÀ E AMBIENTE

Direttore dell'esecuzione del contratto per tutto il periodo di affidamento in appalto con la più ampia facoltà e coi modi ritenuti più idonei. Tali soggetti potranno, conseguentemente, disporre in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e a loro discrezione e giudizio, l'esecuzione di visite ispettive presso l'impianto dell'impresa appaltatrice, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato d'appalto, nei restanti documenti di gara e nel contratto nonché di tutte quelle altre norme conseguenti a leggi e regolamenti vigenti in materia.

- 4° Per una funzionalità del controllo, l'impresa appaltatrice è obbligata a fornire al Responsabile del procedimento ed al Direttore dell'esecuzione del contratto, tutta la collaborazione necessaria.
- 5° Il Responsabile del procedimento per il controllo e la vigilanza sui servizi oggetto di appalto, potrà essere coadiuvato:  
- dal personale del Settore Pianificazione Urbana,  
- dalla Polizia Locale e da altri Settori, Servizi ed Unità operative del Comune.
- 6° L'impresa appaltatrice è tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni che il Responsabile del Procedimento ed il Direttore dell'esecuzione del contratto potranno emanare, anche a seguito dei controlli effettuati, nei riguardi delle prestazioni oggetto dell'appalto. In via ordinaria tutti gli ordini e le disposizioni provenienti dal Comune verranno trasmessi all'impresa appaltatrice in forma scritta. Tuttavia, in caso di urgenza, il Responsabile del Procedimento ed il Direttore dell'esecuzione del contratto potranno dare disposizioni anche verbali per quanto riguarda le normali istruzioni di dettaglio, salvo formalizzazione con ordine scritto, **entro 1 (un) giorno lavorativo** successivo alla comunicazione verbale.

### Art.13 Penalità – esecuzioni in danno

- 1° In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà del Comune di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, l'impresa appaltatrice, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell'esecuzione del contratto, all'infrazione contestata ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dal Comune e/o da privati a causa dell'inadempimento, e fatte salve le eventuali conseguenze penali, è tenuta al pagamento di una penalità dell'importo variabile a seconda della tipologia di servizio e del ritardo nel mancato e/o tardivo adempimento, come di seguito riportato:

N°	INADEMPIMENTO	PENALITÀ
1	Mancato rispetto degli orari di apertura dell'impianto, per ora di apertura non garantita nell'arco della giornata	€ 100,00
2	Mancata comunicazione scritta al Comune sull'eventuale apertura o chiusura dell'impianto in corrispondenza delle principali festività (domeniche escluse), per festività	€ 100,00
3	Mancato rispetto del tempo di preavviso previsto per la comunicazione scritta al Comune sull'eventuale apertura o chiusura dell'impianto in corrispondenza delle principali festività (domeniche escluse), per festività e per giorno di ritardo	€ 200,00
4	Mancata comunicazione scritta al Comune per la sospensione temporanea delle prestazioni nei casi previsti dall'art. 6, comma 7, per giorno di sospensione	€ 100,00
5	Mancata o carente (in quanto non autorizzabile dal Comune per mancanza del possesso dei requisiti richiesti) indicazione di un impianto alternativo nel caso in cui la sospensione delle prestazioni dovesse protrarsi per più di 2 (due) giorni naturali e consecutivi	€ 100,00
6	Mancata comunicazione scritta al Comune per la cessazione delle prestazioni nei casi previsti dall'art. 6, comma 7°, per inadempimento	€ 300,00
7	Mancato e immotivato aggiornamento del valore della percentuale di avvio al riciclaggio di cui all'art. 5 comma 5°, per richiesta	€ 100,00
8	Mancato rispetto delle tempistiche previste per l'aggiornamento	€ 100,00

# SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA

## SERVIZIO MOBILITÀ E AMBIENTE

N°	INADEMPIMENTO	PENALITÀ
	del valore della percentuale di avvio al riciclaggio di cui all'art. 5 comma 5°, per richiesta e per giorno di ritardo	

Per l'eventuale mancato rispetto di qualsiasi altra norma contrattuale che non sia espressamente prevista nel precedente comma 1°, si applicherà una penale pari allo 0,1 % dell'ammontare netto contrattuale.

- 2° Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica.
- 3° L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a mezzo fax, indicante il termine entro cui ovviare all'infrazione contestata, alla quale l'impresa appaltatrice ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni **entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi** dal ricevimento della stessa. Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine sopra indicato, le penali si intenderanno definitivamente da applicare.
- 4° In caso di inadempienze che comportino l'osservanza di norme, leggi e regolamenti per cui viene prevista l'irrorazione di sanzioni amministrative specifiche, l'applicazione delle stesse non assorbe l'eventuale applicazione di penali contrattuali che verranno rimosse in modo autonomo e non assorbente.
- 5° Il Comune procede al recupero delle penalità mediante inserimento dell'importo della penale nella fattura relativa ai conferimenti effettuati nel periodo nel quale è assunto il provvedimento definitivo di applicazione della penale e/o avvalendosi della cauzione definitiva. È ammessa, su motivata richiesta dell'impresa appaltatrice, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile alla stessa oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse del Comune. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'impresa appaltatrice. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Responsabile del Procedimento sentito il Direttore dell'esecuzione del contratto.
- 6° Nel caso di inadempimenti relativi a prestazioni non rese, il Responsabile del Procedimento ed il Direttore dell'esecuzione del contratto, fatta salva l'applicazione della relativa penale, provvederanno a trattenere, dalle somme spettanti all'impresa appaltatrice, il relativo compenso dandone preventiva e motivata comunicazione scritta all'impresa appaltatrice.
- 7° Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio.

### Art. 14 Responsabilità

- 1° Le prestazioni dovranno essere rese secondo le prescrizioni tecniche di cui al presente Capitolato e ai restanti documenti di gara, nonché secondo le direttive ed il controllo del Responsabile del Procedimento e del Direttore dell'esecuzione del contratto. Nell'esecuzione delle prestazioni l'impresa appaltatrice dovrà aver cura di attuare tutte le cautele, i provvedimenti e gli accorgimenti tecnici e organizzativi, atti a:
  - garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori e delle persone in genere che siano comunque addette ai servizi o che vi intervengano direttamente o indirettamente per conto del Comune, comprese le persone da questo preposte a rilievi, misurazioni, assistenza, sorveglianza e controllo delle prestazioni,
  - evitare danni a beni pubblici e privati e all'ambiente,osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia antinfortunistica, con espresso impegno di provvedere affinché l'impianto, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.  
L'impresa appaltatrice è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso il Comune che verso i terzi, di qualunque danno arrecato alla proprietà, all'ambiente ed alle persone in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni in appalto ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potessero derivare agli addetti ai servizi, alle persone, agli animali, alle cose o all'ambiente, sollevando pertanto il Comune nonché i propri

dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi, salvi i casi di responsabilità accertata a carico dell'impresa appaltatrice dei servizi di igiene ambientale del Comune di Peschiera Borromeo incaricata del trasporto dei rifiuti presso l'impianto tramite mezzi adeguatamente assicurati, per i quali sarà direttamente la stessa a rispondere, come previsto nel contratto in essere tra il Comune e la stessa.

L'impresa appaltatrice del presente appalto è pure responsabile dell'operato e del contegno dei propri dipendenti e degli eventuali danni che dal proprio personale o dai mezzi impiegati potessero derivare all'ambiente, al Comune o a terzi.

- 2° **Prima della sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto o della stipulazione del contratto, l'impresa appaltatrice dovrà presentare copia di propria idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi del servizio nelle forme previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. avente durata almeno pari a quella del contratto e contenente l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicurativa ad ogni rivalsa nei confronti del Comune. Dovranno essere consegnate al Direttore dell'esecuzione del contratto anche le copie delle quietanze di rinnovo ad ogni scadenza anniversaria ricadente nel periodo di validità dell'appalto. Nel novero dei terzi dovranno essere indicati anche il Comune ed i suoi dipendenti.**

Tale polizza assicurativa dovrà tenere conto specificatamente della responsabilità civile verso terzi e verso i propri dipendenti, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione delle prestazioni appaltate, e per ogni danno all'ambiente.

La somma assicurata a copertura di eventuali danni di esecuzione dovrà essere almeno pari a €.200.000,00 ed il massimale per l'assicurazione RCT/RCO dovrà essere pari almeno a €.1.000.000,00.

- 3° In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di consorzio di Imprese, ai sensi dell'art.2602 del cc), l'impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato. In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa appaltatrice dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

- 4° L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso, ad insindacabile giudizio del Comune, per fatto e colpa dell'impresa appaltatrice.

- 5° Sanzioni eventuali cui il Comune dovesse essere costretto per fatti e/o atti riconducibili allo svolgimento dei servizi sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi sia riguardo a quelli esecutivi di competenza dell'impresa appaltatrice danno diritto di rivalsa nei confronti della stessa. In tal caso il Comune informerà l'impresa appaltatrice dell'atto contestativo e dell'eventuale sanzione affinché la stessa possa intervenire, avendovi interesse, presso gli organi contestanti e/o sanzionanti nella fase procedimentale. Il diritto di rivalsa si attualizza con il pagamento della sanzione da parte del Comune e può essere fatto valere con la cauzione definitiva, salvo che l'impresa appaltatrice, dietro esplicita richiesta del Comune, provveda direttamente al pagamento della sanzione stessa.

## **Art.15 Risoluzione del contratto**

- 1° Salvi i casi di risoluzione per inadempimenti previsti dalla legge, il Comune ha facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 Codice Civile, fatti salvi ogni rivalsa per danni, l'incameramento della cauzione definitiva e l'applicazione delle penali di cui all'articolo "Penalità – esecuzioni in danno" del presente Capitolato, nei seguenti casi:

a. qualora l'impresa appaltatrice:

- senza motivo ritenuto giustificato dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell'esecuzione del contratto non inizi le prestazioni entro la data stabilita dal calendario degli interventi approvato,
- per sua grave negligenza dia motivo di interruzione delle prestazioni, per due volte nel corso dell'appalto,
- rifiuti, senza valida giustificazione, di apportare alle prestazioni le modifiche di cui all'articolo "Prestazioni non previste e variazioni" del presente Capitolato,



- b. a seguito di due contestazioni di ritardi non giustificati,
  - c. per mancato rispetto degli obblighi concernenti il personale (inquadramento e retribuzione contrattuale, a norma del vigente CCNL applicabile, versamento oneri contributivi, ecc.),
  - d. per gravi violazioni del piano della sicurezza fisica dei lavoratori da parte dell'impresa appaltatrice,
  - e. in caso di abituale inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione delle prestazioni, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano l'efficienza delle prestazioni o siano tali da arrecare danno al Comune,
  - f. qualora le penali applicate a norma del presente Capitolato superino il 10% dell'importo contrattuale, computato al netto del ribasso d'asta,
  - g. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per il reato di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
  - h. mancata o carente (in quanto non autorizzabile dal Comune per mancanza del possesso dei requisiti richiesti) indicazione di un impianto alternativo nel caso in cui la sospensione delle prestazioni dovesse protrarsi per più di 2 (due) giorni naturali e consecutivi,
  - i. effettuazione delle prestazioni presso impianti non propri/gestiti della/dalla impresa appaltatrice per oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi,
  - j. in caso di abituale inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione delle prestazioni, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano l'efficienza dei servizi o siano tali da determinare rischi igienico – sanitari e/o ambientali, sentito il parere della ASL o di altro organismo competente in materia ambientale, o siano tali da arrecare danno al Comune,
  - k. per subappalto non autorizzato e/o subappalto dei servizi oltre il limite del 30% dell'ammontare dell'appalto,
  - l. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art.3 della L.27/12/1956 n. 1423 e s.m.i. ed agli artt. 2 e seguenti della L. 31/05/1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato ovvero applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per frodi nei riguardi del Comune, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni oggetto dell'appalto,
  - m. sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante e/o del Direttore Tecnico dell'impresa appaltatrice per un reato contro la pubblica amministrazione,
  - n. inadempimento, da parte dell'impresa appaltatrice, degli obblighi di cui all'art.3 della L.136/2010 e s.m.i., accertato dal Comune.
- 2° La risoluzione del contratto è notificata dal Comune tramite PEC all'impresa appaltatrice che, ricevutala, dovrà, se espressamente richiesto dal Comune, garantire la continuità di tutte le prestazioni di contratto fino alla consegna dell'appalto a nuova impresa o, in alternativa, astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore prestazione.
- 3° L'impresa appaltatrice non potrà avanzare diritti di sorta per l'affidamento delle prestazioni ad altra impresa e dovrà rispondere dei danni derivanti al Comune dalla risoluzione del contratto.

## **Art. 16 Cause di decadenza**

- 1° L'eventuale annullamento, decadenza o sospensione dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente per l'esercizio delle prestazioni oggetto dell'appalto comporteranno l'immediata decadenza dei rapporti contrattuali e l'incameramento della cauzione definitiva.
- 2° Il fallimento dell'aggiudicatario comporta – ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 267/1942 – lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.
- Qualora l'aggiudicatario sia un'impresa individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Committente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Si rimanda a quanto previsto dall'art. 110 del codice dei contratti pubblici (*"Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione"*).

- 3° Ai sensi dell'art. 48 commi 17 e 18 del codice dei contratti pubblici, qualora l'aggiudicatario sia un RTI:
1. in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario o, se trattasi di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante ha la facoltà di
    - a) proseguire il contratto con altro operatore economico che sia costituito mandatario in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire oppure
    - b) recedere dal contratto
  2. in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti o, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all'esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.

### Art. 17 Recesso

- 1° Resta salva la facoltà del Comune, ove ricorrano obiettive e comprovate circostanze di interesse pubblico, di recedere in qualsiasi momento dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione delle prestazioni, salvo il pagamento a favore dell'impresa appaltatrice:
- delle spese dalla stessa sostenute,
  - delle prestazioni eventualmente eseguite, e ritenute regolari, sino al momento dell'effettivo recesso,
  - di una somma, che l'impresa appaltatrice ritiene interamente soddisfacente a titolo di mancato guadagno e di integrale risarcimento di eventuali danni comunque configurabili, pari al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite calcolato, in analogia a quanto previsto dall'art.109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
- 2° Il recesso deve essere comunicato all'impresa appaltatrice ed ha effetto decorsi **20 (venti) giorni naturali e consecutivi** dalla sua notificazione. Dopo tale termine l'impresa appaltatrice dovrà astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore prestazione. I servizi potranno essere portati a termine in economia oppure affidati ad altra azienda, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa avanzare diritti di sorta.
- 3° Resta esclusa la facoltà dell'impresa appaltatrice di richiedere il recesso del contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile.

### Art. 18 Costituzione in mora

- 1° Tutti i termini e le comminatorie contenuti nel presente Capitolato d'appalto operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune alla costituzione in mora dell'assuntore.

### Art. 19 Controversie

- 1° Eventuali controversie, reclami o chiarimenti che dovessero sorgere tra il Comune e l'impresa appaltatrice nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, o comunque a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei servizi affidati, devono essere comunicati per iscritto e corredati da motivata documentazione.

- 2° E' escluso il ricorso al collegio arbitrale.
- 3° Le vertenze che avessero a sorgere tra il Comune e l'impresa appaltatrice, qualsiasi sia la loro natura tecnica, giuridica o amministrativa, che non si riescano a risolvere con accordo bonario, saranno affidate al giudice competente.
- 4° Si elegge sin d'ora, con esclusione di altri, quale Foro competente il Foro di Milano.
- 5° In ogni caso, per espressa e comune volontà del Comune e dell'impresa appaltatrice, anche in pendenza di controversia, quest'ultima si obbliga a proseguire ugualmente nell'esecuzione dei servizi, salvo diversa disposizione del Comune.

### **Art. 20 Spese Contrattuali e oneri fiscali**

- 1° Il contratto verrà stipulato  

Tutte le spese di contratto, da stipularsi in forma pubblica amministrativa, di bollo, di registro, di quietanza, di diritti fissi di segreteria e scritturazione, le spese per il numero di copie del contratto che saranno necessarie, nonché ogni altra spesa allo stesso accessoria e conseguente, saranno a carico dell'impresa appaltatrice.
- 2° presso la sede del Comune di Peschiera Borromeo.
- 3° Ai sensi dell'art.74 comma 7/9 del D.P.R. 633/72 l'IVA è a carico del Comune.

### **Art. 21 Verifica di conformità**

- 1° A seguito di apposita comunicazione dell'impresa appaltatrice dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell'esecuzione del contratto effettuerà i necessari accertamenti e rilascerà il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Tale certificato, verrà sottoscritto, in doppio esemplare, dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dall'impresa appaltatrice.
- 2° Le prestazioni oggetto del presente appalto sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. In particolare le attività di verifica di conformità saranno dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle norme relative alla gestione dei rifiuti. Tali attività avranno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.  

La verifica di conformità sarà effettuata direttamente dal Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti stabiliti all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- 3° Con l'approvazione del Certificato di verifica di conformità si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione definitiva.

### **Art. 22 Osservanza dei Capitolati, leggi, norme regolamenti e ordinanze**

- 1° L'impresa appaltatrice è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato e nei restanti documenti di gara e che potranno essere emanate durante la vigenza del contratto aventi comunque rapporto con le prestazioni oggetto dell'appalto.
- 2° Inoltre l'impresa appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti:
  - tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del contratto,
  - le norme regolamentari e le ordinanze municipali,
  - le norme riguardanti l'igiene e la salute pubblica,
  - le norme riguardanti la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto, aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto.

- 3° In particolare si richiama l'osservanza del Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, del Regolamento Locale d'Igiene, della L.R. 26/2003, del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs. 152/2006 e loro successive modifiche ed integrazioni, nonché delle prescrizioni che venissero impartite dall'Ispettorato del Lavoro, dalla A.S.L. o da qualsiasi altro Ente o Autorità competente per territorio.
- 4° L'impresa si impegna a rispettare quanto indicato nel Protocollo di Legalità sottoscritto dal Comune di Peschiera Borromeo in data 19/10/2011 presso la Prefettura di Milano.
- 5° Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al Codice Civile ed ai regolamenti della contabilità generale dello Stato, per le parti applicabili.

### **Art. 23 Tutela della privacy**

- 1° Ai sensi e per gli effetti dell'art.13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento U.E. 2016/679, si informa che:
- la richiesta di dati in sede di acquisizione delle offerte è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di gara,
  - il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l'interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste,
  - la conseguenza dell'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione dalla partecipazione alla presente procedura di gara e alla successiva sottoscrizione del contratto,
  - i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'Ente implicato nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.; 4) altri soggetti della pubblica amministrazione.
- 2° I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art.7 del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento U.E. 2016/679.
- 3° Titolare del trattamento dei dati è il Comune nella persona del legale rappresentante o suo delegato.



**Il R.U.P.**  
Arch. Valeria Maria Cerruti

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)*